

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Sull'andamento della Gestione, per l'anno 2006, ha continuato a produrre effetti la legge istitutiva, nonché, le disposizioni legislative emanate successivamente e commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo tra i committenti ed i collaboratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell'importo dovuto.

Il massimale contributivo, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato determinato, in via presuntiva per l'anno 2006, nella misura di € 85.478 (per l'anno 2005 € 84.049). Non è previsto, invece, alcun minimale contributivo.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti dai professionisti, questi devono essere versati mediante due acconti - con scadenze entro il 31 maggio ed il 30 novembre - ciascuno pari al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi. Il saldo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente, va corrisposto entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche - 20 giugno - oppure entro il 20 luglio, maggiorando l'importo dello 0,4 per cento a titolo di interessi.

Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggluntive previste per la Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

L'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva ha previsto, in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione, la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'obbligo contributivo sancito dalla legge stessa.

La facoltà di riscatto può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità ed il relativo onere contributivo è posto a carico dell'interessato. La disciplina di detta facoltà è contenuta nel **Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 2 ottobre 2001**.

L'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n.230, a seguito della soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri doganali, istituito con la legge 2 dicembre 1960, n.1612, ha stabilito che dal 1° gennaio 1998 sono tenuti all'iscrizione alla Gestione:

- a) Gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
- b) Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Ulteriori effetti sulle entrate della Gestione sono prodotti dall'applicazione dell'**art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315** recante "interventi finanziari per l'Università e la ricerca" che aumenta l'importo delle borse di studio per il dottorato di ricerca e dispone l'applicazione alle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 34 della legge 12 novembre 2000, n. 342, al comma 1, ha ridefinito i redditi da collaborazione, configurandoli quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inserendo la lettera c bis) al comma 1 dell'articolo 47 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), con decorrenza 1° gennaio 2001.

Il **comma 3**, del citato articolo 34, dispone che tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, concernenti i redditi da lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative anteriormente emanate, devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c bis), di cui sopra.

Resta, comunque, fermo il disposto dell'**articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995**, in base al quale il contributo previdenziale

deve essere applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Per gli iscritti alla Gestione, l'**articolo 2** del Regolamento previsto dal **D. M. n. 282/1996**, stabilisce che, alla cessazione dell'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione, possono conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla Gestione medesima.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997.

La contribuzione volontaria deve essere commisurata all'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale e versata nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

L'**articolo 3** del menzionato D. M. n. 282, dispone che gli iscritti alla Gestione che possano far valere periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, hanno facoltà di chiedere il computo dei predetti contributi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della nuova Gestione, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996).

La **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ha previsto all'**articolo 44, comma 6**, in attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi, un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di 2,5 punti percentuali e un ulteriore incremento di 2,5 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2004, dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla Gestione che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta.

L'articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in **legge 11 luglio 2003, n. 170**, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2003, anche i beneficiari di borse di studio integrative, erogate in qualità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti e i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico integrative, debbono essere iscritti alla Gestione dei parasubordinati, con conseguente obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

Il **decreto interministeriale del 7 febbraio 2003, n. 57** ha emanato il regolamento di attuazione dell'**articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388**.

Tale decreto, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, per i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, se separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico di inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile con il sistema retributivo".

La facoltà di **totalizzazione** opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Il **decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, agli **articoli 61** e seguenti, detta una nuova disciplina civilistica per le collaborazioni coordinate e continuative prescrivendo, con evidenti finalità antielusive, che le stesse devono essere riconducibili a un progetto o a un programma o ad una fase di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, pena la loro conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Ai sensi degli **articoli 70** e seguenti, del citato decreto, affluirà alla Gestione la peculiare contribuzione (c. d. ticket) prevista per le prestazioni

occasionali di tipo accessorio rese da disoccupati, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, extra comunitari per i piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, giardinaggio, ecc.

Le modifiche introdotte dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326**, riguardano:

- **l'articolo 44, comma 2 ultimi due periodi**, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i soggetti esercenti attività di lavoro occasionale e per gli incaricati alle vendite a domicilio, solo nel caso in cui il reddito di tali attività sia superiore a € 5.000 annue;
- **l'articolo 45** l'aumento, a partire dal 1° gennaio 2004, dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, che è commisurata nella identica misura a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, lo stesso articolo, prevede l'applicazione degli incrementi dello 0,20 per cento di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

La **legge 3 agosto 2004, n. 206**, intitolata "**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**" stabilisce:

- all'**articolo 1, comma 1**, che le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti;
- all'**articolo 2, comma 1**, che ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, 3 successive modificazioni;

- all'**articolo 2, comma 2**, che è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- all'**articolo 2, comma 3**, che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti;
- all'**articolo 3, comma 1**, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente;
- all'**articolo 4, comma 1**, che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
- all'**articolo 4, comma 2**, che in favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Tali criteri si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge;
- all'**articolo 5, comma 1**, il riconoscimento di una elargizione ivi indicata;

- all'**articolo 5, comma 4**, che in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
- all'**articolo 6, comma 1**, che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
- all'**articolo 7, comma 1**, che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
- all'**articolo 15, comma 1**, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatesi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, e al comma 2, che per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatesi all'estero tali benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- all'**articolo 16**, che gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono posti a carico dello Stato.

Le modifiche introdotte dalla **legge 30 dicembre 2004, n. 311**, riguardano:

- l'**articolo 1, comma 157**, che apporta modifiche all'articolo 43 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e prevede l'obbligo, dal 1° gennaio 2005, di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 degli associati in partecipazione, per i quali era prevista una apposita Gestione previdenziale;

- **l'articolo 1, comma 158**, che apporta modifiche all'articolo 58 della legge n. 144/1998 in materia di composizione e nomina dei componenti del Comitato amministratore del Fondo per la Gestione dei parasubordinati. In particolare: il numero dei componenti passa da tredici a dodici; i membri passano da sei a cinque e sono designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo stesso; il Comitato amministratore è presieduto dal Presidente dell'Inps o da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

L'articolo 36 bis della legge 4 agosto 2006, 248, proroga il termine prescrizione dei contributi di pertinenza della Gestione dei parasubordinati, relativo all'anno 1996, al 31 dicembre 2007.

PAGINA BIANCA

**FONDO PER LA PREVIDENZA
DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO**

RENDICONTO DELL'ANNO 2006

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2006 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 14 mln e uscite per 163 mln; la differenza fra le due poste di 149 mln, a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972, è interamente coperta dal trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

ANNO	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO	CONTRIBUTO DELLO STATO	TOTALE	
	(in milioni di euro)			
2002	17	133	150	150
2003	17	137	154	154
2004	20	143	163	163
2005	21	145	166	166
2006	14	149	163	163

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2006 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno e con quelli accertati per l'anno 2005.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 1° nota var.ne 2006	PREVENTIVO AGGIORNATO 2006	CONSUNTIVO 2006
(in migliaia di euro)				
ENTRATE:				
Contributi ordinari	19.542	5.653	12.684	12.953
Quote di partecipazione degli iscritti.....	112	86	112	56
Redditi e proventi patrimoniali.....	1	1	1	(...)
Trasferimenti da altre gestioni Inps.....	1	20	20	22
Recupero contr. Int su mutui acq.immobili inv. unitari	0	0	0	(...)
Poste correttive e compensative di uscita	322	600	600	854
Entrate non classificabili in altre voci.....	99	25	107	219
Canone d'uso netto immobili strumentali.....	2	1	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	726	0	414	349
Prelievi da accantonamenti vari.....	16	3	3	3
TOTALE DELLE ENTRATE.....	20.821	6.389	13.942	14.457
Trasferimento dalla G.I.A.S.....	144.681	155.033	148.657	149.286
TOTALE A PAREGGIO.....	165.502	161.422	162.599	163.743
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	160.030	157.016	157.296	158.080
Trasferimenti passivi.....	1.738	271	899	1.034
Spese di amministrazione	1.000	1.094	1.059	1.059
Onere per il trasferimento allo Stato			38	38
Oneri finanziari.....	2.658	2.975	3.249	3.478
Contributo conto interessi agli Inquilini.....	2	2	2	(...)
Oneri tributari.....	31	32	23	36
Poste correttive e compensative di entrate	3	30	30	5
Uscite non classificabili in altre voci.....	3	2	3	2
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	12	0	0	(...)
Svalutazione e deprezzamenti.....	25	0	0	11
TOTALE DELLE USCITE.....	165.502	161.422	162.599	163.743

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 2006, si forniscono alcune delucidazioni relative alle voci di bilancio più significative.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti – Determinati in 13 mln sono suddivisi tra contributi relativi al trattamento di pensione e quelli per il trattamento di fine rapporto. Presentano un decremento rispetto al consuntivo del 2005 (7 mln) derivante dalla diminuzione del numero degli iscritti

Quote di partecipazione degli iscritti – Pari a 56 mgl, attengono per 35 mgl ai valori capitali di riscatto. I rimanenti 21 mgl si riferiscono ai proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro e a quelli connessi con l'estensione su base volontaria del regime di totale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro prevista dall'art. 44 della L.289/2002.

Poste correttive e compensative delle uscite – Figurano per 854 mgl, riguardano i recuperi di rate di pensione effettuati a seguito di ricostituzioni pensionistiche.

Entrate non classificabili in altre voci – Accertate in complessivi 219 mgl, comprendono partite di varia natura di cui si fornisce l'analisi nell'allegato n. 3.

Prelievi da riserve tecniche e fondi di accantonamento vari - Ammontano a complessivi 3 mgl e riguardano il prelievo dal fondo di copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge n. 336/1970, per fronteggiare le uscite dell'anno.

Spese per prestazioni istituzionali - L'onere per la voce in esame, analizzato nell'allegato n. 3, ammonta a complessivi 158,080 mln con una diminuzione di 1,950 mln rispetto all'esercizio 2005. Esso attiene per 144,472 mln a rate di pensioni e per 13,606 mln al trattamento di fine rapporto. La voce è completata dall'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità.